



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20 e ss.mm., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4360/2019 R.G.

TRA

VOLPICELLI PASQUALE, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cinotti,
come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli,
come in atti

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 29.04.2019, parte ricorrente, come in epigrafe, chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.10.2018, rigettata dall'Istituto convenuto con la seguente motivazione "non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata 30.10.2018, per il seguente motivo ..come da Sua richiesta e, *contrariamente a quanto previsto nell'omologa rg 6813/2014 "i coniugi vivranno separati*, la S.V. risulta allo stesso indirizzo del coniuge sig.ra Iulianiello Isabella pertanto costituendo un unico nucleo familiare. Il reddito della sig.ra Iulianiello fa superare il tetto previsto per la prestazione richiesta. Inoltre, dalla documentazione *presentata non si evince richiesta di assegno di mantenimento...*".

Evidenziava, pertanto, l'illegittimità delle motivazioni addotte dall'INPS per i motivi indicati in ricorso avendo il ricorrente tutti i requisiti anagrafici e reddituali per poter fruire dell'assegno sociale e concludeva nei termini sopra indicati.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, ed eccepiva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per i motivi indicati nella memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto, vinte le spese di lite.

La causa è decisa, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e ss.mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In punto di diritto giova evidenziare che l'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in

sostituzione della precedente pensione sociale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”*.

Essa prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.

Proprio per tale motivo si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi e, per la stessa ragione, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso.

L'art.38, comma 1, della Costituzione, come è noto, garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

La rivendicazione di un sistema di sicurezza sociale ha portato quindi all'emanazione della legge 30 aprile 1969 n.153 con la quale è stata istituita, a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni indigenti, una pensione sociale.

La norma costituzionale non specifica se i mezzi adeguati debbano esser erogati sotto forma di denaro o anche con altri strumenti (beni in natura, servizi, case per anziani) né specifica, in caso di prestazioni in denaro, se esse possano essere corrisposte sotto forma di capitale o soltanto sotto forma di rendita, ovvero in forma mista.

La scelta di tali modalità rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario. Ma questa discrezionalità ha pur sempre come limite l'esigenza che l'adeguatezza non sia assicurata in un solo istante, ma sia garantita per l'intera durata della vita dell'individuo. Ecco perché, nel corso del tempo, vari interventi legislativi hanno adeguato gli importi pensionistici all'aumentato costo della vita.

Attesa la natura assistenziale della pensione sociale, essa, comunque, ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. E costituisce principio consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che , ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione , dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art.26 della legge n. 153/69 , come modificato dall'art.3 del D.L. n.30/74 , convertito con modificazione nella legge 16.4.1974 n.114.

L'assegno sociale trova oggi la sua disciplina normativa nell'art. 3 l. 335/1995 secondo il quale: *“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”*.

6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative

maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo nel quale venga dichiarata dall'interessato ex ante. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece ex post sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.

Un'interpretazione della norma rispettosa della sua ratio esige indubbiamente che l'indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei redditi il cui possesso osta alla concessione dell'assegno sociale - negando così l'assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda in realtà alcuna concreta possibilità di attuazione.

La controversia in esame nasce dalla questione circa la computabilità o meno, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto all'assegno sociale, della capacità reddituale dei beni a prescindere dall'apparenza fiscale.

Va chiarito che, nella specie, l'INPS ha negato l'assegno sociale affermando che il

ricorrente avrebbe omesso di dichiarare per l'anno 2017 e 2019 canoni di locazione e fabbricato percepiti, nonché di aver, volontariamente, determinato il proprio stato di bisogno non avendo, in sede di separazione giudiziale divenuta definitiva con sentenza resa immediatamente prima la domanda di assegno sociale, richiesto assegno di mantenimento all'ex coniuge, con ciò violando la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale che è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile.

Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.

Premettendo che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580), per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.

Ebbene, nel caso concreto, l'Inps ha rilevato la presenza di canoni di locazione non dichiarati, mediante interrogazione della banca dati di Agenzia delle Entrate, per gli anni 2017 e 2019, per un immobile certamente di proprietà del ricorrente, nonché la percezione di una pensione svizzera da parte del ricorrente.

Sul punto, parte ricorrente, all'udienza del 24.02.2020, ha affermato che *“la pensione svizzera che percepisce il ricorrente ammonta a circa 270€ l'anno e che il canone di locazione, che il sig. Volpicelli non percepisce perché il conduttore è deceduto, sarebbe pari ad un quinto della somma atteso che il bene è caduto in successione.*

In merito alla separazione giudiziale evidenzia che come da allegata sentenza del Tribunale di SMCV dott.ssa Casa, alcuna rinuncia a prestazioni economiche è avvenuta.” (cfr. verbale d'udienza depositato telematicamente).

Ebbene, le dichiarazioni rese dal procuratore di parte ricorrente, non supportate da idonea documentazione probante, non possono ritenersi sufficienti a ritenere sussistente il requisito reddituale richiesto dalla legge, come sopra evidenziato.

In presenza di validi elementi che inducano il giudicante a dubitare della veridicità delle dichiarazioni reddituali presentate, parte ricorrente avrebbe dovuto documentare il preciso ammontare della pensione estera di cui è titolare, la risoluzione del contratto di locazione suddetto, il preciso ammontare del canone convenuto, la circostanza che il canone percepito sia suddiviso con altri soggetti, e quali.

Nulla di tutto ciò ha provato il ricorrente.

A ciò si aggiunga che dall'indagine compiuta dall'Istituto previdenziale presso gli atti di registro si evince che per entrambi i contratti di locazione registrati il ricorrente risulta unico contraente, e tanto si rinviene dalla assenza di “coparti” contitolari del

contratto di locazione (cfr. documento di consultazione agenzia delle entrate allegato alla produzione telematica). Pertanto, la circostanza dedotta dal ricorrente che il canone in questioni sia “diviso per cinque” risulta documentalmente smentita.

Secondo i principi generali in materia di onere della prova, doveva essere l’attore a dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale.

Nel caso specifico, gli elementi forniti dall’istituto convenuto lasciano presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato, e in una simile situazione spettava al ricorrente provare che il reddito relativo non superava i limiti richiesti dalla normativa speciale.

Tanto argomentato, può ragionevolmente ritenersi che la parte ricorrente non abbia dato prova della titolarità di redditi compatibili con i limiti prescritti per ottenere l’assegno sociale, essendo inoltre rimasta irrisolta la situazione di incompatibilità fra lo stato di bisogno lamentato da parte ricorrente (per titolarità di alcun reddito), e l’inesistenza di qualunque rivendicazione di tipo economico conseguente allo scioglimento del matrimonio (attestata nella sentenza).

Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.

Spese di lite compensate.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 4 luglio 2022

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso